CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A SOLLIEVO DEI DANNEGGIALI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

Art. 4

IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1910, n. 466.

Abrogato dal 5 agosto 1919 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908
Estremi	Legge 12 gennaio 1909, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-a-sollievo-dei-danneggiali-dal-terremoto/art-4-il-d-p-r-8-giugno-2001-n-327-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it